

COMUNE DI GIGNOD

COMMUNE DE GIGNOD



STATUTO

COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 in data 20 dicembre 2001
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 in data 19 giugno 2008
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 in data 26 settembre 2008
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 in data 29 aprile 2015
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 in data 20 dicembre 2018
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 5 agosto 2020
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 in data 23 luglio 2025

Sommario

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Fonti	4
Art. 2 Principi fondamentali.....	4
Art. 3 Finalità.....	5
Art. 3 bis Azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna.....	5
Art. 3 ter Nomine e principio della pari opportunità.....	6
Art. 4 Programmazione e cooperazione	6
Art. 5 Territorio	6
Art. 6 Sede	6
Art. 7 Stemma, gonfalone, fascia e bandiere	7
Art. 8 Lingua francese e patois	7
Art. 9 Toponomastica	7
Titolo II - ORGANI DI GOVERNO	7
Capo I - ORGANI.....	7
Art. 10 Organi.....	7
Capo II - CONSIGLIO	7
Art. 11 Consiglio comunale	7
Art. 12 Competenze	8
Art. 13 Adunanze e convocazioni	9
Art. 14 Funzionamento	9
Art. 15 Consiglieri	10
Art. 16 Diritti e doveri.....	10
Art. 17 Gruppi consiliari	10
Art. 18 Commissioni consiliari	10
Capo III - CAPO III GIUNTA.....	11
Art. 19 Nomina della Giunta.....	11
Art. 20 Giunta comunale	11
Art. 21 Competenze	11
Art. 22 Composizione	12
Art. 23 Funzionamento	12
Capo IV - CAPO IV SINDACO.....	12
Art. 24 Sindaco	12
Art. 25 Competenze amministrative.....	13
Art. 26 Competenze di vigilanza.....	14
Art. 27 Ordinanze	14
Art. 28 Vicesindaco	14
Art. 29 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del Vicesindaco.....	14
Art. 30 Delegati del Sindaco	15
Titolo III - UFFICI DEL COMUNE.....	15
Art. 31 Segretario dell'ente locale.....	15
Art. 32 Competenze gestionali del Segretario e dei responsabili di servizi	15
Art. 33 Competenze consultive	16
Art. 34 Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento	16
Art. 35 Competenze di legalità e garanzia	16
Art. 36 Organizzazione degli uffici e del personale	16
Art. 37 Struttura degli uffici.....	17
Art. 38 Personale	17
Art. 39 Albo pretorio.....	17
Titolo IV - SERVIZI	17
Art. 40 Forme di gestione	17
Titolo V ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE.....	17

Art. 41 Principi	17
Titolo VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE	18
Art. 42 Cooperazione	18
Art. 43 Unité des Communes valdôtaines	18
Titolo VII PARTECIPAZIONE POPOLARE.....	18
Art. 44 Partecipazione popolare.....	18
Art. 45 Assemblee consultive.....	18
Art. 46 Interventi nei procedimenti	19
Art. 47 Istanze	19
Art. 48 Petizioni.....	19
Art. 49 Proposte	19
Art. 50 Associazioni	19
Art. 51 Partecipazione a commissioni.....	20
Art. 52 Referendum	20
Art. 53 Effetti dei referendum propositivi e consultivi.....	20
Art. 54 Accesso.....	20
Art. 55 Informazione.....	21
Titolo VIII FUNZIONE NORMATIVA	21
Art. 56 Statuto e sue modifiche	21
Art. 57 Regolamenti.....	21
Titolo IX DIFENSORE CIVICO.....	21
Art. 58 Difensore civico.....	21
Titolo X NORME TRANSITORIE E FINALI.....	22
Art. 59 Norme transitorie.....	22
Art. 60 Norme finali.....	22
Allegato A BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA	23
Allegato B BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE	24

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Fonti

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla l.r. 7 dicembre 1998 n. 54 e s.m.i., applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 della Costituzione, delle leggi costituzionali 26 febbraio 1948 n. 4 e 23 settembre 1993 n. 2.

Art. 2

Principi fondamentali

1. Il Comune di Gignod è l'ente locale, autonomo e democratico, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti od i poteri di cui al presente statuto.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi, dalle norme di coordinamento della finanza pubblica e dai propri regolamenti.
4. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello comunale.
5. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Stato e dalla Regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, e provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
6. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguate alle condizioni ed alle esigenze locali, inerente agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
7. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, l'Unité des Communes valdôtaines, il Comune di Aosta e gli altri comuni.
8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al Comune dalla legge statale o regionale, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
9. Le funzioni trasferite o delegate dalla Regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.
10. Il Comune dispone, sia mediante risorse proprie sia attraverso trasferimenti regionali e statali, dei mezzi economici necessari per l'adempimento delle funzioni ad esso riconosciute o delegate dalle leggi regionali o nazionali.
11. Il Comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
12. I rapporti tra il Comune, gli altri comuni, il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, l'Unité des Communes valdôtaines e la Regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base federalista e autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della Costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione popolare e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale dei suoi interessi.
4. Il Comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo nonché di altre forme di partenariato economico tra pubblico e privato, riguardo a settori ritenuti strategici per lo sviluppo sostenibile del territorio comunale quali lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - e) la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime;
 - f) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
 - g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini e con la Regione;
 - h) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della Regione e dello Stato;
 - i) la promozione dello sviluppo e dell'esercizio delle attività turistiche, sportive ed artigianali anche attraverso la creazione di appositi servizi ed impianti, con particolare riferimento alle forme tradizionali, autentica espressione della comunità locale, e il coinvolgimento, ove possibile, delle società e delle associazioni sportive alla programmazione ed alla gestione di tali attività;
 - j) la garanzia di un'amministrazione digitale efficiente, efficace, trasparente e imparziale che operi secondo i criteri della semplificazione digitale.
5. Il Comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

Art. 3 bis

Azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna

- 1 Il Comune garantisce e promuove l'uguaglianza tra generi, al fine di una piena realizzazione e un'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica di essi nell'amministrazione.
- 2 Il Comune si impegna a:
 - a) diffondere la legislazione in materia di pari opportunità e promuovere azioni conformi al Codice delle pari opportunità (d.lgs. 11.4.2006, n. 198);
 - b) prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali;
 - c) garantire, per quanto possibile, la presenza di entrambi i generi negli organi collegiali non elettivi.

Art. 3 ter

Nomine e principio della pari opportunità

- 1 Nei casi in cui gli organi comunali debbano nominare o designare più rappresentanti in enti, aziende e istituzioni, fra i nominati è assicurata, ove possibile, la presenza di uomini e donne.
- 2 Nel nominare i responsabili degli uffici e dei servizi nonché nell'attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, è assicurata, ove possibile, una presenza di uomini e donne, motivando le scelte operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità.
- 3 Nella Giunta la presenza di entrambi i generi è assicurata ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge regionale n. 54/1998.

Art. 4

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri Comuni, della Regione, dello Stato, dell'Unione europea e della Carta europea dell'autonomia locale ratificata con legge 30 dicembre 1989 n. 439.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con altri Comuni e con la Regione sono informati ai principi di sussidiarietà, cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal Comune.
4. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello Stato, delle altre Regioni, dell'Unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.
5. Agli effetti della legge regionale n. 54/1998 la Regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

Art. 5

Territorio

1. Le frazioni storicamente riconosciute dalla comunità e denominate: Arliod, Arsanière, Buthier, Caravex, Chambavaz, Le Champex, Champ-Long, Champ-Lorensal, Champorcher, Le Châtelair, Chef-Lieu, Chez-Courtil, Chez-Henry, Chez-Percher, Chez-Roncoz, Chez-Roux, Chez-Sentin, Clemencey, La Colière, Cré, Les Croux, La Faverge, Les Fiou, Le Gorrey, La Bedegaz, La Caou, La Cheriety, La Clusaz, La Condéminaz, La Forge, La Minchettaz, La Ressaz, Le Château, Les Côtes, Lexert, Les Maisonnnettes, Meylan, Mont-Joux, Le Moré, Le Moulin, Le Petit-Quart, Pierre-Besse, Le Plan-du- Château, Plan-Meylan, La Côte-du-Planet, Le Planet, Rovin, Roisod, Savin, Seissinod, Tercinod, Valcartey, Variney, Véclos, Véfán, Alpe Ronc, Ronc-Parmé, Rebiache, Peroula, Pleyère, e le località Buthier Verney, Tesseille e Arbaleya costituiscono la circoscrizione del Comune.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 25,20 e confina con i Comuni di Aosta, Roisan, Doues, Allein, Etroubles, Saint Oyen, Saint Rhémy-en-Bosses, Saint Pierre e Sarre.

Art. 6

Sede

1. Il Municipio, sede del Comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in fraz. Le Château, n. 1. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della Giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.

3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 7

Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome **Gignod** nonché con il relativo stemma, giusta bozzetto allegato sub A.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale, giusta bozzetto allegato sub B.
3. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.
4. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
5. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 8

Lingua francese e patois

1. Nel Comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il Comune riconosce piena dignità al patois quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del patois.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del Comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
5. Gli interventi in patois nelle riunioni degli organi collegiali saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del segretario, di un consigliere o di un assessore.

Art. 9

Toponomastica

1. Il nome del Comune, delle frazioni, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
2. Può essere costituita una apposita commissione con funzioni consultive in materia.
3. Il regolamento determina l'organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione nonché le modalità per provvedere all'adeguamento delle denominazioni menzionate per la parte di materia di competenza comunale.

Titolo II - ORGANI DI GOVERNO

Capo I - ORGANI

Art. 10

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco ed il Vicesindaco.
2. I consiglieri, il Sindaco, il Vicesindaco e la Giunta vengono eletti ai sensi della legge regionale in materia di elezioni comunali.

Capo II - CONSIGLIO

Art. 11

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo sull'attività politico-amministrativa del Comune.

2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
4. Il Sindaco presiede il Consiglio.
5. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
7. Il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni consiliari, costituite garantendo la rappresentanza della minoranza.

Art. 12 **Competenze**

1. Il Consiglio comunale ha competenza inderogabile sui seguenti atti fondamentali, ai sensi dell'art. 21, c. 2, della legge regionale n. 54/1998:
 - a) esame della condizione degli eletti;
 - b) approvazione degli indirizzi generali di governo;
 - c) elezione della Commissione elettorale comunale;
 - d) statuto del Comune;
 - e) statuto delle Associazioni dei Comuni di cui il Comune fa parte;
 - f) statuto delle aziende speciali;
 - g) regolamento del Consiglio;
 - h) bilancio e relative variazioni, documento unico di programmazione e relativa nota di aggiornamento;
 - i) rendiconto della gestione;
 - ibis) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113bis della legge regionale n. 54/1998 ed individuazione delle loro forme di gestione;
 - j) costituzione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, della legge regionale n. 54/1998;
 - k) istituzione e ordinamento dei tributi;
 - l) adozione dei piani territoriali e urbanistici;
 - m) programma di previsione triennale e piano operativo annuale dei lavori pubblici;
 - n) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni;
 - o) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori;
 - p) esercizio in forma associata di funzioni comunali;
 - q) approvazione di convenzioni;
 - r) partecipazione a società di capitali.
2. Il Consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dalla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 in materia di sua costituzione e dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 concernente lo status degli amministratori locali.
3. Il Consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nel comma 1 e nel comma 2:
 - a) i regolamenti comunali, ad eccezione di quello sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i piani e i programmi di rilevanza generale, i progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore a 150.000 euro, le loro variazioni e deroghe;

- c) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non già espressamente previsti da atti fondamentali del Consiglio;
- d) gli acquisti, le alienazioni e le permuta di immobili;
- e) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e/o donazioni di immobili;
- f) l'individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui agli artt. 113, 113bis, 113ter, 114 e 115 della legge regionale n. 54/1998;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune; la nomina della commissione edilizia;
- i) la nomina della Giunta;
- j) gli indirizzi per la determinazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e degli uffici pubblici ai sensi dell'art. 26 comma 8 della legge regionale n. 54/1998.

Art. 13

Adunanze e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate per l'approvazione del rendiconto di gestione e per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento interno.

Art. 14

Funzionamento

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
2. Il regolamento interno stabilisce:
 - a) la convocazione ed il funzionamento del Consiglio comunale;
 - b) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - c) la costituzione delle commissioni consiliari e l'organizzazione, le competenze ed i poteri delle stesse;
 - d) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - e) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - f) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - g) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
 - h) l'organizzazione dei lavori;
 - i) la pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
 - j) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, la previsione che le sedute del Consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
3. In ogni caso nel corso delle sedute del Consiglio si osserva il disposto dell'art. 8, commi 3, 4 e 5.
4. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei componenti del Consiglio in carica e delibera a maggioranza dei presenti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5. Per la nomina di rappresentanti del Consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati

designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.

6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.
7. In seconda convocazione le deliberazioni del Consiglio sono valide purché intervenga almeno un terzo dei componenti del Consiglio.
8. Il Sindaco presiede le adunanze del Consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il Vicesindaco. In caso di assenza anche del Vicesindaco ne fa le veci l'assessore delegato dal Sindaco.
9. Il Sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

Art. 15 Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

Art. 16 Diritti e doveri

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento interno.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

Art. 17 Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, e ne danno apposita comunicazione al Sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. I gruppi consiliari sono costituiti da più consiglieri comunali. Si possono costituire gruppi consiliari formati da un unico consigliere con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 18 Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale può avvalersi di commissioni nelle quali è garantita la rappresentanza della minoranza e la rappresentanza di genere. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze ed i poteri.
2. Le commissioni esprimono, a richiesta del Consiglio, della Giunta o del Sindaco, pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del Consiglio comunale.
3. Le commissioni permanenti, in particolare, favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell'attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal Consiglio, dalla Giunta o dal Sindaco, esprimendo su di esse un parere preliminare non vincolante.
4. Le commissioni temporanee possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive ed inchieste nonché per lo studio e l'elaborazione di statuti e regolamenti. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.

Capo III - CAPO III GIUNTA

Art. 19

Nomina della Giunta

1. La Giunta, ad eccezione del Vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata su proposta del Sindaco dal Consiglio, che approva gli indirizzi generali di governo.
2. La votazione ha luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la Giunta si effettua esprimendo un 'sì' o un 'no' sulla proposta complessiva formulata dal Sindaco.

Art. 20

Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo esecutivo e di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.
4. In caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco o di chi lo sostituisca.

Art. 21

Competenze

1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
2. La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del Segretario e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
3. La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonché dallo statuto.
4. In particolare, la Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo, e nel rispetto del principio di separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, svolge le seguenti attività:
 - a) riferisce al Consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b) adotta i provvedimenti di attuazione, anche attraverso la definizione degli obiettivi, dei programmi di rilevanza generale approvati dal consiglio comunale, nel rispetto degli indirizzi fissati;
 - c) approva il regolamento comunale sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - d) approva i progetti di opere pubbliche e loro varianti salvo quanto previsto alla lettera b), c. 3, dell'art. 12;
 - e) fissa i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - f) determina le tariffe di cui alla precedente lettera d);
 - g) determina le aliquote e le tariffe dei tributi;
 - h) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere;
 - i) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili;
 - j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale

per le elezioni;

- k) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
- l) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale;
- m) approva il PEG e le sue variazioni ed effettua prelievi dal fondo di riserva.

Art. 22 **Composizione**

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da un numero di assessori determinato ai sensi di legge, e nel rispetto della normativa in materia di pari opportunità tra donne e uomini.
2. Il Consiglio comunale, su proposta motivata del Sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata con votazione palese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.
3. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Consiglio, su proposta motivata del Sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio, su proposta del Sindaco, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, entro trenta giorni dalla vacanza.
4. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.
5. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato.

Art. 23 **Funzionamento**

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo impedimento, dal Vicesindaco; in caso di assenza di entrambi la Giunta è presieduta da un assessore delegato dal Sindaco.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla normativa vigente.
6. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti. Il voto del Sindaco ha valore doppio al verificarsi di una situazione di parità di voti.

Capo IV - CAPO IV SINDACO

Art. 24 **Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del Consiglio comunale e della Giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento davanti al Consiglio comunale pronunciando la seguente formula *“Je jure d’observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d’Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l’intérêt de l’Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell’interesse dell’Amministrazione e per il bene pubblico”*.
3. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.

5. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
7. La legge regionale disciplina, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 25

Competenze amministrative

1. Il Sindaco esercita le seguenti competenze:
 - a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
 - c) presiede il Consiglio e la Giunta comunale;
 - d) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - e) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
 - f) nomina e revoca il Segretario dell'ente locale con le modalità previste dalla legge regionale;
 - g) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al Segretario dell'ente locale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nomina i rappresentanti del Comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - i) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna attinenti ad uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli assessori;
 - j) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
 - k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta;
 - l) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
 - m) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all'attuazione di leggi o regolamenti; emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 54/1998;
 - n) propone al Consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
 - o) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 47, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - p) può disporre, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto della normativa vigente, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
 - q) qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nella prima adunanza successiva;

- r) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune;
 - s) partecipa al Consiglio permanente degli enti locali;
 - t) partecipa alla Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines di cui il Comune fa parte, ai sensi della legge regionale;
 - u) partecipa alla conferenza dei sindaci nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 19 della legge regionale n. 6/2014;
 - v) sottoscrive i contratti rogati dal Segretario dell'ente locale.
- 2. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.
 - 3. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

Art. 26

Competenze di vigilanza

- 1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
 - a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, od avvalendosi del Segretario dell'ente locale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società partecipate dal Comune tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società partecipate dal Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 27

Ordinanze

- 1. Il Sindaco emana ordinanze nel rispetto della Costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
- 3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
- 4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco le ordinanze sono emanate da un assessore delegato.

Art. 28

Vicesindaco

- 1. Il Vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del Consiglio comunale e della Giunta comunale.
- 2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 24 comma 2.
- 3. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco, il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente statuto.
- 4. Il Sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al Vicesindaco.

Art. 29

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del Vicesindaco.

1. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del vice Sindaco si applica la legge regionale.

Art. 30 **Delegati del Sindaco**

1. Il Sindaco può delegare ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il Sindaco può attribuire agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
4. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al Consiglio.

Titolo III - UFFICI DEL COMUNE

Art. 31 **Segretario dell'ente locale**

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione autonoma Valle d'Aosta, iscritto in apposito albo regionale.
2. Il Segretario coordina e dirige l'attività di gestione degli uffici e dei servizi; è a capo del personale dipendente dell'Ente, coadiuvato, in ciò, dai responsabili dei servizi.
3. Al Segretario sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.
4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa od autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato.

Art. 32 **Competenze gestionali del Segretario e dei responsabili di servizi**

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al Segretario dell'ente locale ed ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto.
2. Al Segretario dell'ente locale ed ai responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna ed in particolare:
 - a) predisposizione di programmi di attuazione e relazioni, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - b) ordinazione forniture, servizi e lavori sulla base degli eventuali indirizzi adottati dalla Giunta;
 - c) liquidazione di spese regolarmente autorizzate ed impegnate;
 - d) responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, compresa l'adozione dei provvedimenti di aggiudicazione e di approvazione delle graduatorie;
 - e) atti di approvazione degli stati di avanzamento, degli stati finali e dei certificati di regolare esecuzione e dei collaudi degli appalti di lavori od opere pubbliche;
 - f) atti di amministrazione e di gestione del personale;
 - g) atti di approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate ordinarie;
 - h) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;
 - i) atti di gestione finanziaria in genere, compresi gli impegni di spesa;

- j) emanazione di atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, esecutivi delle deliberazioni;
- k) verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'attività degli uffici e del personale a cui sono preposti;
- l) roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione.

Art. 33

Competenze consultive

1. Il Segretario dell'ente locale ed i responsabili di servizi partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro, anche esterne, formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica, secondo le loro competenze, al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.
2. I responsabili dei servizi, esprimono, su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta e nei limiti delle loro competenze, il parere in ordine alla regolarità tecnica, anche avvalendosi dei rispettivi responsabili di procedimento.
3. Il Segretario dell'ente locale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e su questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali.
4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta è inoltre acquisito il parere di regolarità contabile nonché, qualora l'atto comporti impegno di spesa, l'attestazione di copertura finanziaria con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 34

Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento

1. Il Segretario dell'ente locale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Il Segretario adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 35

Competenze di legalità e garanzia

1. Il Segretario dell'ente locale partecipa alle sedute degli organi collegiali e, se richiesto, delle commissioni e degli altri organismi, e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni.

Art. 36

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'amministrazione del Comune è attuata tramite un'attività di programmazione e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza e di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;
 - d) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.
3. Il Comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza,

efficacia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. La Giunta, a seguito dell'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun responsabile di uffici e servizi, cui compete il potere di spesa su dette quote.
5. Con regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali nonché dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.

Art. 37

Struttura degli uffici

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del Comune secondo il regolamento, è articolata in uffici o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 38

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 39

Albo pretorio

1. Nel sito internet del Comune, ai sensi dell'art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è predisposta un'apposita sezione destinata all'Albo pretorio "on-line" per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.
2. La pubblicazione all'Albo pretorio deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti e dei documenti.
3. Il Segretario dell'ente locale, o il responsabile d'istruttoria, cura e sovrintende alla pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Titolo IV - SERVIZI

Art. 40

Forme di gestione

1. Il Comune assicura l'erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge, sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Titolo V

ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Art. 41

Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla normativa statale, regionale e dal regolamento di contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle

tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Titolo VI

- ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 42

Cooperazione

1. L'attività del Comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

Art. 43

Unité des Communes valdôtaines

1. Il Comune di Gignod fa parte dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin istituita con D.P.G.r. n. 481 del 03.12.2014.
2. Il Sindaco partecipa alla Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.
3. La legge regionale n. 6/2014 disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.
4. Il Comune di Gignod trasferisce all'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin le risorse necessarie per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.

Titolo VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 44

Partecipazione popolare

1. Il Comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative, al fine di assicurarne il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
2. Il Comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi, anche in chiave preventiva, mediante regolamenti.
3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
4. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti fondamentali del Comune devono essere adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti.
5. Il Comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.
6. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.

Art. 45

Assemblée consultive

1. Su argomenti di particolare rilevanza, possono essere indette assemblee generali degli elettori nel Comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. Le assemblee generali sono convocate dal Sindaco, su richiesta di 1/3 dei consiglieri o del 20% degli

elettori, entro 45 giorni dal deposito della richiesta.

3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono provvedere alla relativa convocazione.

Art. 46

Interventi nei procedimenti

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti comunali.

Art. 47

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorterie e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco.

Art. 48

Petizioni

1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.
4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal Comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla loro presentazione.

Art. 49

Proposte

1. Il 20% degli elettori del Comune può presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi.
2. L'amministrazione è tenuta a sentire i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede, anche in assenza dell'accordo di cui al comma precedente, a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Art. 50

Associazioni

1. Il Comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Il Consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela

delle forme associative presenti sul suo territorio.

3. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono adottate previa consultazione delle medesime.

Art. 51

Partecipazione a commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento del Consiglio.

Art. 52

Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materie indicate nel comma 3.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammettono più di tre referendum all'anno.
4. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla Giunta comunale;
 - b) da 50% + 1 dei consiglieri comunali assegnati;
 - c) da 30% di elettori.

La raccolta delle firme dei sottoscrittori deve avvenire su moduli contenenti la tipologia del referendum proposto, l'oggetto, il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita degli elettori. Le sottoscrizioni devono essere autenticate dai soggetti autorizzati ai sensi di legge.

5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal Consiglio, previo parere espresso dal Segretario dell'ente locale. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
7. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
8. I risultati verranno proclamati dal Sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
9. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.
10. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della Giunta e del Consiglio, con le limitazioni previste al comma 3.
11. I referendum sono approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del Comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
12. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio on-line del Comune e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 53

Effetti dei referendum propositivi e consultivi

1. Qualora i referendum propositivi e consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il Consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati dei referendum propositivi e consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.

Art. 54

Accesso

1. Al fine di rendere effettiva la loro partecipazione all'attività dell'amministrazione, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dalla normativa vigente.

Art. 55 Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dalla normativa vigente.
2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa ed inequivocabile nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.
4. L'Ente adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo stato degli atti e delle procedure nonché all'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.

Titolo VIII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 56 Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno 30% dei cittadini elettori per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 49, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 52 e 53.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dall'art. 33 della legge regionale n. 54/1998.
4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 57 Regolamenti

1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dalle norme statali e regionali e dallo statuto, adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza.
2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell'art. 49.
3. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 52 e 53.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I regolamenti sono pubblicati nell'albo pretorio nonché in apposita sezione del sito Internet istituzionale.
6. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Titolo IX DIFENSORE CIVICO

Art. 58 Difensore civico

1. Il Consiglio comunale affida con propria deliberazione le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, sulla base di apposita convenzione, al difensore civico istituito presso il Consiglio regionale.

Titolo X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59

Norme transitorie

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

Art. 60

Norme finali

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro un anno.

Allegato A

BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA



Cinque punti di rosso equipollenti a quattro di argento; al capo d'argento, caricato dall'aquila bicipite di nero, con entrambe le teste coronate all'antica, dello stesso. Ornamenti esteriori da Comune.

Allegato B

BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE



Drappo partito di bianco e di nero, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.